

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3998-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2003,
n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami
di abilitazione alla professione forense

Presentato il 22 maggio 2003

(Relatore: **VITALI**)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 19 giugno 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3998;

rilevato un uso della tecnica della novellazione non conforme a quanto previsto dalla circolare del Presidente del Consiglio, del Presidente del Senato e della Camera dell'aprile 2001, sulla redazione dei testi legislativi (in particolare, si vedano gli articoli 4, 5 e 6, comma 1, lettera *b*));

rilevato che, dalla relazione illustrativa del provvedimento in esame, risulterebbe esclusa l'applicabilità del meccanismo dell'abbinamento alla sezione distaccata di Bolzano e che sembrerebbe opportuno, in caso positivo, modificare il testo del provvedimento in tal senso;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, nella parte in cui si modifica l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, si valuti l'opportunità di sopprimere la disposizione in quanto volta a novellare un atto di rango regolamentare.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3998 di conversione del DL 112/2003, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, nel testo risultante dall'approvazione di emendamenti da parte della Commissione,

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono da un punto di vista formale riconducibili alla materia « professioni » per la quale spetta allo Stato, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, la determinazione dei principi fondamentali,

rilevato, tuttavia, che l'accesso alla professione forense appare strettamente connesso ai profili inerenti alla materia « giurisdizione e norme processuali » che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3998, di conversione del decreto legge n. 112 del 2003, recante « Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense »;

ritenuto che l'attribuzione ad organi diversi del compito di valutare le prove scritte e quelle orali degli esami di Stato per l'abilitazione alla professione forense contrasti con l'esigenza di assicurare una adeguata omogeneità di giudizio nelle diverse fasi della procedura, con il rischio di determinare un ampio e complesso contenzioso;

esprime

PARERE CONTRARIO

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

1. Il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

nella rubrica, la parola: « Istituzione » è sostituita dalla seguente: « Modifica » e dopo le parole: « dell'articolo 9 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al comma 1, all'alinea, dopo le parole: « L'articolo 9 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al comma 1, il capoverso 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di avvocato »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Fino al 31 dicembre 2003, il certificato di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante risulta essere iscritto alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. — (Modifica dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36). — 1. L'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 è sostituito dal seguente:

“ ART. 22. 1. Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello.

2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della giustizia.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, è nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dell'amministrazione, appartenente all'area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di Corte di appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma 3.

5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

6. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello.

7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le trecento unità presso ciascuna Corte di appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima dell'espletamento delle prove scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e da un segretario aggiunto.

8. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati superiore a trecento.

9. La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni.

10. Nel caso in cui siano state rilevate irregolarità formali, le sottocommissioni comunicano i provvedimenti adottati alla commissione, che se ne avvale ai fini della individuazione della definizione della linea difensiva dell'Amministrazione in sede di contenzioso”.

ART. 1-ter. — (*Modifica all'articolo 16 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37*). — 1. All'articolo 16, primo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, le parole: “alla commissione esaminatrice” sono sostituite dalle seguenti: “alla sottocommissione istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regio-decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni” ».

All'articolo 2:

al comma 1 sono premessi i seguenti:

« 01. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il terzo comma è abrogato.

02. All'articolo 15, quarto comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la parola: “commissioni” è sostituita dalla seguente: “sottocommissioni” »;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:

“Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e successive modificazioni, e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti.

Il sorteggio di cui al comma precedente è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte di appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle sottocommissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.

La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta” ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3 (*Modifiche all'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37*) 1. All'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono premessi i seguenti commi:

“Esaurite le operazioni di cui all'articolo 22, i presidenti delle sottocommissioni ne danno comunicazione al Presidente della Corte di appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, a mezzo di consegna all'ispettore di polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Il Presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna ai presidenti delle sottocommissioni, i quali, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispongono l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti.

All'esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il Presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, riceve dai presidenti delle sottocommissioni le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali attestanti le operazioni di correzione e i giudizi espressi, e ne dispone il trasferimento alla Corte di appello di appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale. Il trasferimento è effettuato con le modalità indicate nei commi precedenti” ».

L'articolo 4 è soppresso.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5 (*Modifica all'articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37*) 1. All'articolo 17-bis, comma 3, lettera a), del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo le parole: "diritto ecclesiastico" sono aggiunte le seguenti: "e diritto comunitario" ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — (*Norma di coordinamento*). — 1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e salvo i casi di abrogazione per incompatibilità, nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione esaminatrice ».

L'articolo 6 è soppresso.

Prima dell'articolo 7 è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — (*Esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Trento*). 1. Per l'esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, non si applicano gli articoli 2 e 3 del presente decreto. Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 99 e 100 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1988, n. 574, anche per la composizione della sottocommissione di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 37, come sostituito dall'articolo 1-bis del presente decreto ».

All'articolo 7:

al comma 1, la parola: « 17.072,00 » è sostituita dalla seguente: « 43.408 ».

DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2003, N. 112

Decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2003.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare le disposizioni concernenti l'effettuazione della pratica forense e dell'esame di abilitazione alla professione legale, al fine di razionalizzare lo svolgimento ed i contenuti della prova d'esame ed evitare, altresì, fin dalla prossima sessione, il persistere della costante e significativa disomogeneità tra le percentuali di promossi nelle diverse sedi d'esame;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Istituzione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101).

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n.101, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. *(Certificato di compimento della pratica)*. — 1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

**Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione
alla professione forense.**

ARTICOLO 1.

*(Modifica dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101).*

1. L'articolo 9 del **regolamento di cui al** decreto del Presidente
della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. *(Certificato di compimento della pratica).* — 1. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più di una volta.

2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti periodi.

3. Il certificato di compiuta pratica individua la Corte d'appello di appartenenza di ciascun candidato ai fini del sorteggio della sede d'esame, secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi sesto e settimo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

2. *Identico.*

3. Il certificato **di cui ai commi 1 e 2** individua la Corte di appello **presso cui il praticante può sostenere gli esami di avvocato** ».

1-bis. Fino al 31 dicembre 2003, il certificato di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante risulta essere iscritto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 1-bis.

(Modifica dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 37).

1. L'articolo 22 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 37, è sostituito dal seguente:

« ART. 22. 1. Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello.

2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della giustizia.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, è nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della repubblica ovvero presso un istituto superiore. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dell'amministrazione, appartenente all'area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di Corte di appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma 3.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

6. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello.

7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le trecento unità presso ciascuna Corte di appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima dell'espletamento delle prove scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e da un segretario aggiunto.

8. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati superiore a trecento.

9. La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni.

10. Nel caso in cui siano state rilevate irregolarità formali, le sottocommissioni comunicano i provvedimenti adottati alla commissione, che se ne avvale ai fini della individuazione della definizione della linea difensiva dell'Amministrazione in sede di contenzioso ».

ARTICOLO 1-ter.

*(Modifica all'articolo 16 del regio decreto
22 gennaio 1934, n. 37).*

1. All'articolo 16, primo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, le parole: « alla commissione esaminatrice » sono sostituite dalle seguenti: « alla sottocommissione istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni. ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

(Modifiche all'articolo 15 del regio decreto
22 gennaio 1934, n. 37).

1. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

« Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra le commissioni esaminatrici istituite presso ciascuna corte d'appello e i candidati, individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101. Le prove scritte si svolgono presso la Corte d'appello di appartenenza dei candidati; la prova orale ha luogo presso la sede d'istituzione della commissione esaminatrice.

Il sorteggio di cui al comma precedente è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte d'appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle commissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede ».

ARTICOLO 3.

(Modifiche all'articolo 23 del regio decreto
22 gennaio 1934, n. 37).

1. All'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono anteposti i seguenti commi:

« Esaurite le operazioni di cui all'articolo 22, il presidente della commissione ne dà comunicazione al Presidente della Corte d'appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte d'appello **presso la quale è istituita la commissione esaminatrice**, individuata ai sensi dell'articolo 15, commi sesto e settimo del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, a mezzo di consegna all'ispettore della polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 2.

(Modifiche all'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37).

01. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il terzo comma è abrogato.

02. All'articolo 15, quarto comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la parola: « commissioni » è sostituita dalla seguente: « sottocommissioni ».

1. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il **quarto** comma, sono **inseriti** i seguenti:

« Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e **successive modificazioni, e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti.**

Il sorteggio di cui al comma precedente è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte **di** appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle **sottocommissioni** d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.

La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta ».

ARTICOLO 3.

(Modifiche all'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37).

1. All'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono **premessi** i seguenti commi:

« Esaurite le operazioni di cui all'articolo 22, **i presidenti delle sottocommissioni ne danno** comunicazione al Presidente della Corte **di** appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte **di** appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi **quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione**, a mezzo di consegna all'ispettore di polizia penitenziaria appositamente delegato dal capo del Dipartimento **dell'Amministrazione penitenziaria.**

(segue: testo del decreto-legge)

Il Presidente della Corte d'appello presso la quale è istituita la commissione esaminatrice di cui al primo comma, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna al presidente della commissione esaminatrice il quale, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispone l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti ».

ARTICOLO 4.

(Modifiche all'articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37).

1. All'articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono soppresse le parole: « anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, »;

b) al secondo comma, dopo la parola: « scritti, » sono inserite le seguenti: « codici commentati, ».

ARTICOLO 5.

(Modifiche all'articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37).

1. All'articolo 17-bis, comma 3, lettera a), del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la parola: « ecclesiastico » è sostituita dalla seguente: « comunitario ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

Il Presidente della Corte di appello **individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione**, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna **ai presidenti delle sottocommissioni, i quali**, attestato il corretto ricevimento delle buste, **dispongono** l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti.

All'esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il Presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, riceve dai presidenti delle sottocommissioni le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali attestanti le operazioni di correzione e i giudizi espressi, e ne dispone il trasferimento alla Corte di appello di appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale. Il trasferimento è effettuato con le modalità indicate nei commi precedenti ».

Soppresso.

ARTICOLO 5.

(Modifica all'articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37).

1. All'articolo 17-bis, comma 3, lettera a), del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, **dopo le parole: « diritto ecclesiastico » sono aggiunte le seguenti: « e diritto comunitario ».**

ARTICOLO 5-bis.

(Norma di coordinamento).

1. **Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e salvo i casi di abrogazione per incompatibilità, nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione esaminatrice.**

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 6.

(Modifiche all'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578).

1. All'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'Ordine »;

b) al comma 6, nel primo e nel secondo periodo la parola: « duecentocinquanta » è sostituita dalla seguente: « trecento ».

ARTICOLO 7.

(Norma di copertura).

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di euro 17.072,00; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

Soppresso.

ARTICOLO 6-bis.

(Esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Trento).

1. Per l'esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, non si applicano gli articoli 2 e 3 del presente decreto. Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 99 e 100 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1988, n. 574, anche per la composizione della sottocommissione di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 37, come sostituito dall'articolo 1-bis del presente decreto.

ARTICOLO 7.

(Norma di copertura).

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di euro **43.408; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.**

2. Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 8.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

CASTELLI, *Ministro della giustizia.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalla Commissione)*

€ 0,52



14PDL0045370